



Fasc. Anac n. 6093/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: *Omissis* - Disposizioni per la pubblicità patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive concernenti le situazioni patrimoniali e dichiarazioni dei redditi 2022 - legge 41/1982 (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – *Riscontro*.

Con riferimento alla nota acquisita al prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* – con la quale è stato richiesto un parere a questa Autorità in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di cariche elettive e per i dirigenti della *omissis* – si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, l'Autorità ha avuto modo di chiarire che le *omissis* sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001 e il Presidente, il Consiglio e la Giunta sono da considerarsi titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle *omissis* (sul punto, delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relative allegato 1). Ne consegue che i citati soggetti, quali titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, sono tenuti all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera da a) ad f) del d.lgs. 33/2013.

Infatti, l'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 97 del 2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni di tale articolo rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

In particolare, il comma 1 del citato articolo elenca i dati e le informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, quali "a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della l. n. 441 del 1982".

Nello specifico, per quanto concerne l'art 14, comma 1, lettera f), l'interessato sarà obbligato a rendere le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale e reddituale nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano. Sarà onere del

titolare dell'incarico dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui il titolare in questione dichiara il mancato consenso alla pubblicazione di dette attestazioni/dichiarazioni sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili. In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, co. 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art. 3, l. 441/1982).

Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

Il legislatore prevede che tali obblighi non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Come risulta dalla norma infatti, in caso di gratuità dell'incarico, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. Lo svolgimento a titolo gratuito esonera dunque l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14.

Per gratuità – come già chiarito dall'Autorità nella delibera ANAC dell'8 marzo 2017 n. 241 recante "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: <>, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016*", deve intendersi l'assenza della corresponsione di qualsiasi forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non ne fa venir meno la gratuità. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazioni avente carattere generale. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell'Autorità, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

Con riguardo ai dirigenti, invece l'Autorità ritiene (cfr. Delibera n. 241/2017) che la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Preme ricordare che per quanto concerne l'art. 14, comma 1, lett. f), risulta applicabile ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Detto articolo, in particolare, individua due categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4) la cui posizione e i cui compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono "non irragionevole" il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (cfr. Corte Costituzionale sent. 20 del 23 gennaio 2019, § 6; delibera ANAC n. 586/2019; Tar Lazio sent. n. 6033/2021; Atto di segnalazione n. 1 del 22 gennaio 2020).

In conclusione, con riferimento in generale agli obblighi di cui all'art. 14 cit., per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, la *omissis* dovrà pubblicare i soli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), d.lgs. cit.

A tali obblighi, per tutti gli incarichi dirigenziali, si aggiunge l'obbligo di cui all'art. 14, co. 1-ter, d.lgs. n. 33/2013 di comunicazione e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'amministrazione pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. Con riferimento a tale obbligo, è stato anche precisato che tutti i dirigenti, ivi compresi i "dirigenti esterni" (in applicazione dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti. Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti", con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo (cfr. delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3; FAQ materia di trasparenza art.14 – punti 3.1-3.4).

Da tenere distinti dai citati emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ex art. 14, co. 1-ter sono i compensi di cui alla lett. c), da pubblicarsi con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Come noto, il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell'art. 14 (art. 47, co. 1-bis).

In particolare, l'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni.

L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, *«concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica»* (art. 47, co. 1).

Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 si rinvia, per gli aspetti procedurali, al «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47, co. 3.

In via generale, infatti, si rammenta che:

- i titolari di incarichi sono tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14 e, dunque, a comunicare i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico;
- entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare l'ultima dichiarazione reddituale e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (si rinvia per i dettagli alle Linee guida di cui alla delibera 241/2017). Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico (art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f). Pertanto i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013

rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

In conclusione, il Consigliere in carica è tenuto a comunicare i dati ex art 14 ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 47 del d.lgs 33/2013 per omessa o incompleta comunicazione dei dati ex art 14, comma 1, lette c) ed f) del d.lgs 33/2013.

Anche successivamente alla cessazione dell'incarico (nel caso di dimissioni) il Consigliere è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 33/2013 ed è ugualmente soggetto al regime sanzionatorio previsto dall'art 47 del decreto 33, per omessa comunicazione delle informazioni e dati di cui al sopracitato articolo.

I nominativi dei soggetti che si sono resi responsabili della mancata attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, siano essi Amministrazioni o titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dirigenti, possono distinguersi fra:

- a) casi di mancata attuazione dell'art. 14 attribuibili all'inosservanza dell'Amministrazione;
- b) casi di mancata attuazione dell'art. 14 attribuibili all'inosservanza dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti.

Nel caso a) sono pubblicati i testi integrali dei provvedimenti - di ordine e di constatazione - che l'Autorità ha adottato nei confronti delle Amministrazioni, che con la loro condotta omissiva hanno determinato la mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14.

Nel caso b), è pubblicato l'elenco dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti ex art. 14, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 33/2013, per i quali si è concluso con sanzione, ridotta o definitiva, il procedimento sanzionatorio per violazione di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 a seguito della "mancata consegna delle dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali". Il nominativo è cancellato dall'elenco alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità.

Detto elenco serve a dare attuazione al disposto di cui all'art. 45, co. 4, del d.lgs. 33/2013 ove è previsto che "L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione".

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che:

1. la *omissis* sia tenuta a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, tutta la documentazione di natura fiscale prescritta dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e per il Presidente, il Consiglio e la Giunta quali titolari di poteri di indirizzo generale;
2. tutti i predetti soggetti risultano pertanto passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie specificatamente previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del medesimo decreto, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
3. nei casi di mancata attuazione dell'art. 14 attribuibili all'inosservanza dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti ex art. 14, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 33/2013 è pubblicato l'elenco dei soggetti per i quali si è concluso con sanzione, ridotta o definitiva, il procedimento sanzionatorio per violazione di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 a seguito della "mancata consegna delle dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali". Il nominativo è cancellato dall'elenco alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 gennaio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente